

NOVITÀ IVA NEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO E NUOVE REGOLE 2020

UTILIZZO DATI SENSIBILI PER ACCERTAMENTO: FATTURE ELETTRONICHE



MEMORIZZAZIONE DATI SENSIBILI

Normativa di riferimento: art. 14 DL 26.10.2019 n. 124.

Effetti: i files delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, al fine di essere utilizzati:

- ✓ dalla GDF nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- ✓ da A.E. e da GDF per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Relazione illustrativa: *la disposizione in esame è volta a prevedere la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'articolo 21, co. 2, lettera g) (natura, qualità e quantità dei beni e servizi) per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, in quanto tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico.*

Aspetti critici: Garante Privacy.



2 MARZO 2020

Provvedimento Agenzia Entrate 30.10.2019 n. 738239 + 17.12.2019 n. 1427541.

Contenuto e ragioni del provvedimento A.E.: considerata la necessità di definire con il Garante Privacy le misure di sicurezza, con il provvedimento richiamato viene ampliato il periodo transitorio per l'adesione al servizio di consultazione, con effetto retroattivo al 1.1.2019.

Effetti dell'adesione: vengono conservati anche i dati sensibili, ovvero natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

Effetti per i privati: solo previa adesione i privati possono visionare le fatture ricevute in Fisconline.

Nuovo termine di adesione: 2.3.2020.

Informativa 71/2019 CNDCEC su consultazione e conservazione: per i soggetti che aderiscono al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche i dati delle fatture, compresi quelli relativi al corpo fattura, sono conservati in forma integrale.

FATTURE SANITARIE CARTACEE



FATTURE SANITARIE CARTACEE

Normativa di riferimento: art. 15 DL 26.10.2019 n. 124.

Effetti: viene sancito anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE



COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 17 DL 26.10.2019.
- ✓ **Ambito oggettivo:** ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo.
- ✓ **Comunicazione telematica da parte di A.E. al contribuente:**
 - imposta;
 - sanzione amministrativa (art. 13 co. 1 DLgs. 471/97, ovvero 30%) ridotta 1/3;
 - interessi dovuti.
- ✓ **Effetti:** se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede con iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
- ✓ **Versamento semestrale:** nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

ESTEROMETRO



BOZZE IVA

- ✓ **Bozze registri IVA e comunicazioni liquidazioni IVA:** a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1.7.2020, sulla base dei dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, A.E. mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
 - registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633;
 - comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

- ✓ **Dichiarazione IVA:** a partire dalle operazioni IVA 2021, A.E. mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.



ESTEROMETRO

- ✓ **Esterometro trimestrale:** la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

CORRISPETTIVI TELEMATICI



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Slittamento: tutto è rimandato a luglio 2020.

Sanzioni: non sono previste sanzioni specifiche per i commercianti che non dovessero consentire la partecipazione alla lotteria da parte dei clienti.



MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica: sostituiscono certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Documento commerciale (DM 7.12.2016):

- ✓ si rilascia al cliente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta;
- ✓ viene emesso mediante strumenti tecnologici (art. 2 co. 3 DLgs. 127/2015) che garantiscano inalterabilità e sicurezza dei dati;
- ✓ è emesso su idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
- ✓ previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità.

Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente: art. 2 co. 5 DLgs. 127/2015.



12 GIORNI PER TRASMETTERE

Art. 2 co. 6-ter DLgs. 127/2015. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Effetti: la memorizzazione giornaliera affievolisce i benefici del maggior termine riconosciuto per l'invio telematico.



SANZIONI

Art. 2 co. 6 DLgs. 127/2015. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.

Art. 6 co. 3 DLgs. 471/97: sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Art. 12 co. 2 DLgs. 471/97: qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi.



MORATORIA

Provvedimento A.E. 4.7.2019.

Moratoria: nel primo semestre le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione IVA.

Servizi on line: messi a disposizione da A.E. all'interno dell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" per consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

Intermediario abilitato: può effettuare la trasmissione telematica.

Risposta Assosoftware 4.9.2019:

- ✓ la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l'utilizzo del tracciato XML previsto per l'esterometro;
- ✓ i dati da trasmettere sono quelli che vengono registrati in contabilità ai fini IVA e che concorrono alla liquidazione del periodo.



MORATORIA PER TRASMISSIONE

Assonime 24/2019:

- ✓ il periodo di moratoria dalle sanzioni riguarda solo la fase di trasmissione, non quella di memorizzazione dei corrispettivi;
- ✓ sono compresi nella moratoria:
 - i soggetti che non hanno ancora installato i nuovi registratori telematici;
 - i soggetti che, pur avendoli installati, non riescono a trasmettere telematicamente i dati nei termini ordinariamente previsti.



STRUMENTI A REGIME

Guida Agenzia Entrate + Assonime 24/2019.

1. Registratore telematico (RT):

- ✓ registratore di cassa che si può collegare ad internet, ed effettua direttamente e in sicurezza, senza alcun intervento dell'operatore, la trasmissione dei dati all'Agenzia;
- ✓ RT fisso o portatile;
- ✓ è possibile anche utilizzare RT senza connessione internet per memorizzare i corrispettivi e generare i documenti commerciali;
- ✓ la connessione internet è necessaria almeno al momento di chiusura della cassa quando RT provvederà autonomamente a collegarsi con il server dell'Agenzia delle entrate e trasmetterà i dati;
- ✓ per i periodi di chiusura, l'esercente in possesso di un RT non dovrà effettuare alcuna registrazione specifica; RT comunicherà le giornate di chiusura in occasione del primo invio successivo.



STRUMENTI A REGIME

2. Procedura web “documento commerciale on line”, predisposta da A.E.:

- ✓ all'interno dell'area riservata del portale *Fatture e Corrispettivi*;
- ✓ i soggetti possono predisporre *online* un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata;
- ✓ il documento commerciale viene generato in formato *pdf* ed è provvisto di un numero identificativo univoco;
- ✓ esso può essere stampato e consegnato al cliente su carta, oppure inviato via e-mail o con altra modalità;
- ✓ la procedura web di cui si tratta, a differenza di quanto accade per RT, per funzionare necessita della connessione internet anche nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale.



LA SCELTA

Registratore telematico (RT):

- ✓ è indicato in casi di frequenza elevata di operazioni;
- ✓ è opportuno che si dotino dei nuovi registratori telematici i soggetti che già erano dotati di registratori di cassa.

Procedura web “documento commerciale on line”, predisposta da A.E.:

- ✓ i soggetti che, per le caratteristiche dell'attività svolta, compilavano ricevute a mano (idraulici, falegnami, ...) potrebbero agevolmente avvalersi della procedura *web*;
- ✓ essa però per funzionare necessita della connessione ad internet.

RT + procedura web: possibile e A.E. somma i dati.



TICKETS RESTAURANT

Risposta interpello 394 del 2019:

- ✓ anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente;
- ✓ è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente, ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633 l'esigibilità dell'IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo;
- ✓ tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Effetti:

- ✓ tickets memorizzati e trasmessi, ma non rilevanti per IVA;
- ✓ memorizzazione + trasmissione + fattura.



CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

Risposta interpello 419 del 2019:

- ✓ **CM 60/1983:** *qualora il cedente intenda avvalersi della possibilità di annotare l'operazione in relazione al momento del pagamento, lo scontrino dovrà contenere anche in codice, l'annotazione corrispettivo non pagato. Analogo criterio va seguito anche per somministrazioni di alimenti e bevande all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all'atto del pagamento dovrà essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.*
- ✓ **Art. 3 DPR 696/1996:** *il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ma tali strumenti possono essere utilizzati come documenti idonei per la fattura differita.*
- ✓ **Layout del documento commerciale:** prevede anche il *non riscosso*, ossia l'indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato e che confluisce nelle informazioni da trasmettere telematicamente.

Effetti:

- ✓ il documento commerciale prevede il non riscosso;
- ✓ se c'è fattura non c'è corrispettivo da documentare.



SERVIZI ALBERGHIERI

Risposta interpello 486 del 2019

Fattispecie 1: prestazioni acquistate direttamente dal cliente

- ✓ Quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie di viaggio che gestiscono la prenotazione, l'operazione va certificata con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l'emissione del documento commerciale;
- ✓ resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura.



SERVIZI ALBERGHIERI

Fattispecie 2: prestazioni acquistate dalle agenzie di viaggio

- ✓ Quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo percepito dall'albergo deve essere documentato con fattura.
- ✓ Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l'albergo può utilizzare una fattura pro-forma o altro documento simile, compreso il documento commerciale con la dicitura *corrispettivo non riscosso*; in tale evenienza, confluenndo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Effetti: coesistono fattura e documento commerciale (non riscosso).



SERVIZI ALBERGHIERI

Fattispecie 3: prestazioni acquistate da clienti abituali

- ✓ Nell'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese:
 - ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura *corrispettivo non riscosso*;
 - mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Effetti: coesistono fattura e documento commerciale (non riscosso).



SPETTACOLI

Risposta ad interpello n. 506/2019.

Effetti: i corrispettivi dei biglietti emessi per l'ingresso a spettacoli teatrali e, in generale, per le prestazioni spettacolistiche non rientrano nell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Fattispecie in esame:

- ✓ un'associazione senza fini di lucro produce e organizza spettacoli teatrali dal vivo e certifica tali operazioni mediante l'emissione di titoli di accesso;
- ✓ regime speciale IVA art. 74-*quater* per momento impositivo, e per certificazione fiscale.

Art. 74-*quater* co. 2 DPR 633/72: per le suddette operazioni, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto mediante il rilascio di titoli di accesso, emessi tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, nel rispetto della L. 18/83.



SPETTACOLI

Documenti di riepilogo giornalieri e mensili che comprendono:

- ✓ dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera;
- ✓ incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote IVA, delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e dei corrispettivi per eventuali operazioni accessorie;
- ✓ corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
- ✓ il numero di ingressi effettuati.

Trasmissione alla SIAE: con relativa acquisizione AF.



SPETTACOLI

Obbligo di invio telematico per le attività “accessorie”:

- ✓ operazioni tradizionalmente documentate con scontrino o ricevuta fiscale;
- ✓ non sono le operazioni che si considerano accessorie alle prestazioni di spettacolo ai sensi dell’art. 12 DPR 633, come i diritti di prevendita dei biglietti;
- ✓ sono le operazioni che, pur essendo rese nell’ambito dell’evento, non sono certificate mediante titolo di accesso, in quanto non costituiscono necessaria integrazione ed essenziale completamento della prestazione di spettacolo (servizi di guardaroba, vendita dei cuscini ... cfr. RM 88/2001).



CREDITO DI IMPOSTA

Normativa di riferimento: art. 2 co. 6-*quinquies* DLgs. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2019 n. 49842.

Anni interessati: 2019 e 2020.

Ambito oggettivo: acquisto o adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

Contributo: pari al 50% della spesa, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto, e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Forma del contributo: credito d'imposta da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

Pagamento: con modalità tracciabile.

Caso operativo: l'acquisto delle stampanti per l'invio telematico costituisce spesa di *adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.*

PROVA CESSIONI UE



CERTIFICAZIONE VENDITORE (1/3)

- ✓ **Normativa di riferimento:** Regolamento UE 1912/2018.
- ✓ **Decorrenza:** 1.1.2020.
- ✓ **Il contenuto della norma:** si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella UE, in presenza di uno dei casi seguenti:
 1. **il venditore certifica** che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, ed il venditore è in possesso di almeno due dei seguenti documenti di **classe A**, non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti:
 - **Classe A**
 - documento o lettera CMR riportante la firma;
 - polizza di carico;
 - fattura di trasporto aereo;
 - fattura emessa dallo spedizioniere.



CERTIFICAZIONE VENDITORE (2/3)

2. *il venditore certifica* che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, ed il venditore è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti, uno per classe:
- *Classe A (slide precedente)*
 - *Classe B*
 - ✓ polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto;
 - ✓ documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - ✓ ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
 - ✓ **Aspetti critici:** per il trasporto in conto proprio manca documento *classe A*.



CERTIFICAZIONE VENDITORE (3/3)

3. il venditore è in possesso di:

- a) una dichiarazione scritta dall'acquirente (entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione) che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione, indicante:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo dei beni;
 - identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- b) almeno due degli elementi di prova di **classe A**, o uno qualsiasi dei singoli elementi di **classe A**, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di **classe B**.



PRESUNZIONI NON VALIDE

- ✓ **Presunzione di movimentazione UE non opera:** se gli operatori non riescono a fornire i documenti richiesti.
- ✓ **Onere di provare che i beni sono stati trasferiti in altro paese UE:**
 - torna a gravare interamente sul cedente che voglia beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite;
 - idem nel caso in cui A.F., avvalendosi di presunzioni di segno contrario, ritenga di confutare gli elementi probatori prodotti dal contribuente in ossequio alle nuove regole.



CERTIFICAZIONE VENDITORE

- ✓ **Risposta interpello n. 100/2019.**
- ✓ **Effetti:** richiama RM 19/2013 + 477/2008 + 345/2007.
- ✓ **Contenuto:** la documentazione può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:
 - dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
 - si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, e gli elenchi Intrastat.
- ✓ **Conclusioni:** richiamo al REG. UE 1912/2018.

REQUISITI CESSIONE UE



REQUISITI CESSIONE UE

- ✓ **Direttiva 2006/112/CE:** art. 138.
- ✓ **Decorrenza:** 1.1.2020.
- ✓ **Effetti:** gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
 - il soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
- ✓ **Aspetti critici:**
 - alcuni paesi (Germania) usano specifici codici per differenziare operazioni interne da intraUE;
 - aggiornamento VIES disallineato dalla realtà (operazioni straordinarie).



ELENCHI INTRASTAT

- ✓ **Elenchi INTRASTAT:** il regime di non imponibilità non si applica qualora il cedente:
 - non abbia rispettato l'obbligo di presentare un elenco riepilogativo o
 - l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti la cessione, a meno che il cedente non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

CONSIGNMENT STOCK



DIRETTIVA UE 2006/112/CE

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 17-*bis*.
- ✓ **Effetti:** vendita con effetti traslativi differiti, senza nomina di ID o RF in paese straniero.
- ✓ **Contenuto:** non è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di *call-off stock*, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, ad un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
 - il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;



DIRETTIVA UE 2006/112/CE

- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo cedente nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento in apposito registro, e inserisce nell'elenco Intrastat l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
- ✓ **Aspetti critici:**
 - il registro può essere tenuto in formato elettronico;
 - tempo massimo di sospensione IVA: 12 mesi.
- ✓ **In passato:** disallineamento tra le normative dei vari Paesi.

PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI



ESPORTATORE ABITUALE

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 12-septies DL 34/2019.
- ✓ **Esportatore abituale:** esportazioni superiore al 10% del volume affari.
- ✓ **La norma richiamata:** art. 1 DL 746/83.
- ✓ **La non imponibilità opera a condizione che:** *l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento AE, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.*



ABOLITI REGISTRI E CONSEGNA LETTERA

✓ Effetti:

- dal 2020 gli esportatori non devono consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e non è più, quindi, richiesto il duplice esemplare;
- è abolito l'obbligo di numerare progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri;
- è sufficiente la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione IVA da parte del fornitore;
- non è più richiesto di indicare gli estremi della dichiarazione di intento nelle fatture emesse in base ad essa;
- il fornitore, pur non avendo ricevuto copia della dichiarazione d'intento e del numero di protocollo della ricevuta AE, dovrebbe emettere una fattura senza IVA e utilizzare il numero di protocollo della ricevuta rilasciata da AE, sia come dato della fattura emessa, sia per il riscontro della veridicità dell'adempimento effettuato dall'esportatore.

✓ Attesa chiarimenti A.E. su procedura.



SANZIONI 1

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 7 co. 4-*bis* Dlgs 471/97.
- ✓ **Fattispecie in esame:** mancato riscontro telematico da parte del cedente.
- ✓ **Il contenuto della norma:** *è punito con la sanzione prevista al comma 3 (100% – 200 %) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del dpr. 633 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746.*
- ✓ **Effetti:**
 - la sanzione non è più fissa (250 minimo);
 - sanzione proporzionale (100% - 200%).



SANZIONI 2

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 7 co. 3 DLgs 471/97.
- ✓ **Fattispecie in esame:** mancanza di dichiarazione di intento.
- ✓ **Il contenuto della norma:**
 - *chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.*
 - *Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.*
- ✓ **Effetti:**
 - sanzione dal 100% al 200%;
 - le sanzioni 1 e 2 si cumulano? Attesa chiarimenti.